

N. 72982 di Repertorio N. 14527 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA
31 gennaio 2020

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di gennaio,
alle ore 15 e 15.

In Milano, presso gli uffici di Intesa Sanpaolo S.p.A., Via Monte di
Pietà n. 8.

Avanti a me FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano, è presente il signor:

- Stefano Lucchini, nato a Roma il giorno 21 giugno 1962, domiciliato
presso la sede dell'associazione.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo,
mi dichiara di intervenire quale consigliere di amministrazione
dell'associazione non riconosciuta:

"Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy - Onlus"
con sede in Firenze, LE MURATE, Via Ghibellina n. 12/a, codice fi-
scale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
08805661009, Repertorio Economico Amministrativo FI-622093,
iscritta presso il Registro ONLUS Direzione Regionale Toscana,
e mi richiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria della
predetta associazione, anche con funzione di segretario della riunion-
e.

Stante l'assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, as-
sume la presidenza della riunione su designazione degli intervenuti,
e, quindi, dichiara:

- che, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto associativo, la presente as-
semblea straordinaria è stata indetta per oggi, in questo luogo alle
ore 15, giusta avviso di convocazione diramato in tempo utile a tutti
gli interessati con mezzi consentiti dallo statuto dell'associazione;

- che sono intervenuti, in proprio o per delega, n. 10 associati, dei
quali n. 5 fondatori e n. 5 ordinari, come risulta dall'elenco che, predi-
sposto a cura dell'associazione, sarà allegato al verbale della presen-
te riunione;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento, anche in rela-
zione alla regolarità delle deleghe;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso presidente
della riunione, sono presenti i consiglieri Riccardo Maria Monti, Enzo
Manes, Lia Riva e Antonino Mattarella.

Il presidente della riunione dichiara validamente costituita l'assemblea
straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Modifiche agli articoli 9 e 16 dello Statuto per rinominare il
"Leadership Council" in "Advisory Board" e modifica delle relative mo-
dalità di nomina.

2. Modifica all'articolo 11 dello Statuto principalmente per aumen-
tare il numero massimo di Consiglieri da 15 a 25."

Aperta la seduta,

il presidente della riunione presenta all'assemblea bozza dell'adottando testo dello statuto associativo contenente le modifiche statutarie proposte, confrontato con quello vigente, testo nel quale – più precisamente – le variazioni rispetto a quest'ultimo sono in carattere sottolineato, per i nuovi inserimenti, ed in carattere barrato, per le parti di testo eliminate.

Il presidente della riunione fa quindi presente che alcune copie del predetto documento sono state messe a disposizione degli intervenuti.

Quindi il presidente della riunione chiede a me notaio di dare lettura del seguente testo di delibera:

"L'assemblea della associazione non riconosciuta

"Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy Onlus"

DELIBERA

di modificare gli articoli 11 dello statuto (ampliamento del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione e modifica del riferimento al "Segretario Generale" in quella al "Segretario" nel penultimo comma dello stesso articolo) nonché 9 e 16 (modifica delle parole o locuzioni riferite al "Leadership Council" con le parole o locuzioni riferite all'"Advisory Board" e delle relative modalità di nomina), a tal fine approvando le modifiche statutarie evidenziate nel testo presentato dal Presidente."

Al termine della lettura della proposta, il presidente della riunione dichiara aperta la discussione.

Dopo alcuni chiarimenti, il presidente della riunione mette ai voti la proposta di cui sopra.

Hanno luogo le operazioni di voto che determinano l'unanimità dei consensi, restando soddisfatte le disposizioni dell'articolo 10 dello statuto.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 15 e 25.

A richiesta del presidente della riunione si allegano al presente atto:

- sub A foglio delle presenze e dell'esito del voto dell'assemblea;
- sub B testo dello statuto sociale presentato dal Presidente con evidenza delle modifiche statutarie proposte, confrontato con quello vigente;
- sub C testo dello statuto come sopra approvato.

Trattamento dati personali.

Il comparante presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità e con le modalità indicati nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Io Notaio


ho letto il presente atto al comparante che lo approva, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, consta il presente atto di due fogli ed occupa tre pagine sin qui.

Firmato Stefano Lucchini
Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO



ITALIA

**FOGLIO PRESENZE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
31 GENNAIO 2020 ORE 15**

UFFICI DI BANCA INTESA SANPAOLO, VIA MONTE DI PIETÀ 8, MILANO

NOME	CATEGORIA	DELEGA	FIRMA
Kerry Kennedy	Fondatore	Dott. Federico Moro	<i>Federico Moro</i>
Maria Lina Marcucci	Fondatore	Dott. Federico Moro	<i>Federico Moro</i>
Federico Moro	Fondatore		<i>Federico Moro</i>
Riccardo Maria Monti	Fondatore		<i>RM Monti</i>
Vincenzo Curzio	Fondatore	Dott. Stefano Lucchini	<i>Stefano Lucchini</i>
Stefano Lucchini	Ordinario		<i>Stefano Lucchini</i>
Enzo Manes	Ordinario		<i>Enzo Manes</i>
Antonino Mattarella	Ordinario		<i>AM Mattarella</i>
Università Cattolica del Sacro Cuore	Ordinario	Dott. Stefano Lucchini	<i>Stefano Lucchini</i>
Lia Riva	Ordinario		<i>Lia Riva</i>

Stefano Lucchini



SPAZIO ANNULLATO

Allegato "B" all'atto in data 31-1-2020 n. 72982/14527 rep.

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE ROBERT F. KENNEDY FOUNDATION OF ITALY - ONLUS".

ART. 1 - E' costituita ai sensi del D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460, attuativo della delega recata dall'art. 3, commi 188 e 189 della L. 23 dicembre 1996 n.662 ed ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n.383, l'Associazione Culturale denominata

"ASSOCIAZIONE ROBERT F. KENNEDY FOUNDATION OF ITALY - ONLUS".

Essa è tenuta all'uso nella denominazione in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o, in alternativa, dell'acronimo "ONLUS".

L'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà inserire nella denominazione sociale il nome o la sigla di eventuali sponsor commerciali, ovvero abolire tali sigle in caso di cessazione del rapporto.

ART. 2 - L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, aperta a uomini e donne, di qualsiasi stirpe e popolo del mondo e non persegue scopo di lucro.

ART. 3 - La sede legale dell'Associazione è in Comune di Firenze, via Ghibellina n. 12/A. L'Associazione può istituire altri sedi, nonchè delegazioni, sezioni, gruppi ed altra forma organizzativa periferica che possa essere considerata necessaria o utile al conseguimento degli scopi associativi in qualsiasi parte del mondo, con particolare focalizzazione nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, del Principato di Monaco e del Vaticano.

ART. 4 - La durata dell'Associazione è stabilita in anni trenta ed è prorogabile di altri trenta alla scadenza del termine originario.

ART. 5 - L'Associazione si propone di:

- promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, mostre fotografiche, attività di formazione e programmi educativi ivi compreso al personale scolastico , studi e convegni di rilevanza nazionale ed europea, nonchè sviluppare rapporti di collaborazione con amministrazioni internazionali, europee, nazionali, regionali e locali, con università italiane ed estere, con altre istituzioni culturali, con enti e, in genere, organismi pubblici o privati, privati od esteri in materie con particolare rilievo alle problematiche della difesa dei diritti umani e civili, dello sviluppo sostenibile, della protezione dell'ambiente e della vita umana, in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per lo svolgimento delle attività suddette l'Associazione potrà:

- ricevere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;

- concludere accordi, protocolli e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;
- partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni aventi finalità compatibili.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

L'Associazione potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi, movimenti, o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio Comune, Provincia o Regione, nonché da Enti nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività; da enti pubblici e privati, ovvero persone fisiche, che comunque siano interessati allo sviluppo dell'attività dell'Associazione.

Dallo scopo della Associazione è esclusa ogni finalità politica e di lucro.

L'Associazione, nell'attuazione del proprio scopo, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può patrocinare iniziative in contrasto con esso.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali volte alla difesa dei diritti umani e civili, l'Associazione potrà altresì, nel rispetto della disciplina applicabile e del D.Lgs. 460/97, realizzare e/o gestire strutture per l'accoglienza e/o l'ospitalità nei confronti di soggetti perseguitati a causa del loro impegno per la difesa dei diritti umani e civili, nonché di attivisti nel campo della difesa dei diritti umani e civili.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

ART. 6 - L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche di qualsiasi nazionalità che presentino autentico interesse per gli scopi di cui all'articolo 5 del presente statuto e che chiedano di esserne ammessi per collaborare al raggiungimento degli scopi predetti.

Sono associati della Associazione:

- i Soci Fondatori;
- i Soci ordinari dell'Associazione;
- i Soci istituzionali dell'Associazione;

- i Soci Benemeriti dell'Associazione.

L'ammissione ad associato della Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'ammissione alla Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nella assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno concepito l'Associazione e hanno poi provveduto a redigere ed a firmare il suo atto costitutivo e la sua modifica in ONLUS, ovvero coloro che siano ammessi a tale qualifica previa delibera unanime di tutti i Soci Fondatori.

Sono Soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono alla Associazione e versano le rispettive quote associative nella misura deliberata dagli organi sociali.

Sono Soci Istituzionali gli Enti, le Fondazioni Bancarie, o altri soggetti pubblici e privati che sostengano con strutture, mezzi, know-how, relazioni o contributi le attività dell'Associazione e versano le rispettive quote associative nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche nella forma di contributi in natura.

Sono Soci Benemeriti gli Enti, Fondazioni bancarie, persone ai quali il Presidente o il Consiglio Direttivo concede tale qualifica perché hanno fattivamente contribuito con attività particolarmente meritevoli, ovvero con notevoli elargizioni in denaro o beni ad aiutare l'Associazione a raggiungere i suoi scopi.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione, salvo quanto espressamente previsto nel presente Statuto.

Ciascun associato in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione.

Ad ogni categoria di socio corrisponde una diversa quota associativa; il Consiglio di Amministrazione determina termini e condizioni per la determinazione dei Soci alle diverse categorie, nonché le quote annuali. Il Consiglio di Amministrazione può ulteriormente dettagliare con appositi regolamenti le diverse prerogative all'interno dell'Associazione di ogni categoria di soci.

Coloro che vogliono essere ammessi alla Associazione, devono presentare, con completa libertà di forme, una domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare e ad osservare lo Statuto ed i regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescritto, la stessa si ritiene respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio di Amministrazione non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può conferire a soggetti esterni all'Associazione, che aderiscono ai principi e ai progetti di quest'ultima e/o li sostengono e che ne facciano apposita richiesta, la qualifica di "Aderenti" della medesima Associazione. La qualifica di "Aderenti" non comporta la attribuzione di diritti nei confronti dell'Associazione, salvo il coinvolgimento nelle attività della stessa secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 - Si perde la qualità di Socio, qualunque sia la categoria di appartenenza, per dimissioni, morosità, o a seguito di espulsione.

Le dimissioni vanno comunicate, con libertà di forme, all'Associazione almeno un mese prima della chiusura dell'esercizio sociale. Qualora dette dimissioni non pervengano in termine, la qualità di Socio permarrà anche nell'esercizio successivo, con conseguente obbligo del Socio dimissionario di versare la quota annuale salvo contrario parere del Consiglio di Amministrazione.

La morosità si ha quando il Socio tenuto a pagamenti fosse in ritardo nel pagamento delle quote o dei contributi votati dall'Assemblea, ovvero di altri pagamenti dovuti all'Associazione.

L'espulsione si ha quando il Socio, con la sua condotta, lede l'onere e l'immagine dell'Associazione o comunque compie atti che turbano i rapporti associativi o siano d'ostacolo al perseguimento delle finalità associative.

In ogni caso è espulso il Socio che non osserva le norme dello Statuto o dei regolamenti o le delibere degli Organi Sociali.

La perdita della qualità di Socio, qualunque sia la categoria di appartenenza e la causa, deve essere pronunciata dal Presidente, sentito il previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione.

La perdita di qualifica di Socio, qualunque ne sia la categoria o la causa, non dà diritto a restituzioni o ripartizioni di alcun genere.

ART. 8 - Le quote di iscrizione all'Associazione vanno pagate una sola volta, all'atto dell'originaria adesione. Le quote associative annuali vanno pagate in una o più soluzioni, secondo i tempi e le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina altresì l'ammontare delle quote di iscrizione e di quelle associative differenziate per categorie di soci.

La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e per causa di morte e non è rivalutabile.

I contributi straordinari per attività specifiche sono votati dall'Assemblea.

ART. 9 - Costituiscono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) Presidente Onorario;
- 3) il Presidente;

- 4) il Tesoriere;
- 5) il Consiglio di Amministrazione;
- 6) i Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- 7) ~~l'Leadership Council~~ Advisory Board;

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo o del Presidente, e salvo comunque il diritto al rimborso delle spese documentabili sostenute.

Chiunque sia chiamato a ricoprire una carica sociale, anche se collegiale, deve essere Socio.

L'elezione degli Organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 - L'Assemblea è composta da tutti gli associati alla Associazione ed è l'Organo Sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea delibera sugli argomenti attinenti alla vita dell'Associazione proposti dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione; provvede alla nomina e alla revoca del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti; delibera sulle modifiche al presente statuto, approva regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, esposto nella sede dell'Associazione almeno sette giorni prima della data fissata.

L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente su richiesta di un quinto degli associati ovvero di almeno tre Soci Fondatori.

All'Assemblea potranno essere ammessi soltanto gli associati in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Ogni socio (purché maggiore di età in caso di persone fisiche) ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe per iscritto da associato ad associato ma non si possono rappresentare più di dieci associati per volta.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, che ne deve constatare la legale costituzione e disciplinarne la discussione. Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario, scelto dal Presidente, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le Assemblee in prima convocazione deliberano validamente con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli associati e del 51% dei Soci Fondatori, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei Soci Fondatori, in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti, qualunque ne sia il numero, e della maggioranza dei Soci Fondatori presenti, qualunque ne sia il numero.

La delibera di scioglimento dell'Associazione è adottata con i voti espressi dai tre quarti dei Membri presenti all'Assemblea, fermi restando i quorum costitutivi sopra previsti, nonché dai tre quarti dei Soci Fondatori, sentito il parere del Presidente.

ART. 11 - Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di ~~venticinque~~ quindici membri. Ne fanno parte di diritto ~~oltre~~ il Presidente ed il Tesoriere.

L'Assemblea degli associati nomina il Presidente e, nell'ambito delle liste dei candidati presentate dal Presidente, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è incaricato dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'amministrazione ed il conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa la redazione del bilancio preventivo e consuntivo secondo le leggi vigenti. Il Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste nel presente Statuto ma purché con il voto favorevole del Presidente, può delegare, nei limiti previsti dalla legge, parte dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad uno o più amministratori delegati. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire comitati scientifici o altri organi consultivi per supportare le attività dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

E' presieduto dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente o dal componente più anziano, secondo quanto disposto dai regolamenti interni.

Si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno tre membri del Consiglio. La convocazione viene fatta per iscritto o verbalmente, cinque giorni prima della data di riunione o tre in caso di urgenza.

Alle riunioni possono essere invitati eventuali esperti anche non Soci.

Il Consiglio si costituisce con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del facente funzioni.

Le riunioni del Consiglio vengono verbalizzate dalla persona scelta dal Presidente e incaricata a fungere da Segretario, trascritte sul Libro dei Verbali del Consiglio e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di

Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario ~~Generale~~, che provveda alla stesura e sottoscrizione del verbale su apposito libro.

In caso di dimissioni, revoca o morte di due Consiglieri il Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Vice Presidente od il componente più anziano provvederà senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

ART. 12 – L'Associazione è rappresentata da un Presidente, al quale spettano altresì tutti i poteri di ordinaria amministrazione nonché quelli di straordinaria amministrazione eventualmente attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, e dai consiglieri delegati nell'ambito delle rispettive deleghe. Il Presidente è nominato dall'Assemblea degli associati, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente e i consiglieri decadranno dalle rispettive cariche se incorreranno nelle sanzioni previste dal quarto comma dell'articolo 7 del presente Statuto.

Il Presidente e, nell'ambito delle rispettive deleghe, i consiglieri delegati, hanno la rappresentanza dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio; hanno la facoltà di farsi rappresentare da singoli associati o dai collaboratori dell'Associazione e di delegare loro la firma per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-presidente, ove nominato, o dal Consigliere più anziano.

ART. 13 - Il Presidente Onorario è individuato nell'Atto Costitutivo e rappresenta la Associazione in tutte le manifestazioni pubbliche, convegni, riunioni di natura istituzionale ed esercita, attraverso la caratura morale della propria persona, il ruolo di coordinatore delle linee guida e degli indirizzi socio-politici dell'attività dei singoli associati nel quadro del disegno unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente Onorario non è individualmente investito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza dell'Associazione.

ART. 14 - Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del bilancio di esercizio redigendo un'idonea relazione contabile.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Tesoriere i suoi poteri sono esercitati dal membro più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - Qualora ciò sia ritenuto opportuno dai Soci, l'Assemblea nominerà un Collegio di Revisori o un Revisore dei Conti, cui siano affidate le funzioni di controllo del bilancio e gli altri compiti previsti dalle leggi vigenti. Nel caso di Collegio esso sarà composto da tre membri effettivi da due supplenti.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità, verificano il bilancio annuale ed assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica tre anni.

ART. 16 - L'Associazione si avvale della consulenza generale di un "~~Leadership Council~~Advisory Board" (Organo Consultivo) composto dai massimi studiosi italiani ed internazionali sulle attività di competenza dell'Associazione, individuati dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso nominati.

Il Presidente dell'~~"Leadership Council"~~Advisory Board", al fine di garantire la piena autonomia, ~~è liberamente designato~~ è nominato dall'Advisory Board tra i propri membri con il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi ~~dall'Assemblea dei soci istituzionali e dei soci benemeriti, ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione,~~ per la durata di due anni ed è rinnovabile.

Il "~~Leadership Council~~Advisory Board" fornisce pareri consultivi di natura scientifica a tutti gli organi dell'Associazione, in particolare con riferimento al programma di attività, al fine di assicurarne l'alto livello qualitativo.

Il "~~Leadership Council~~Advisory Board" è completamente autonomo nello svolgimento delle proprie attività. All'~~"Leadership Council"~~Advisory Board" spetta il compito di garantire un costante collegamento fra le iniziative più accreditate ed autorevoli del mondo della cultura, dell'esperienza professionale, accademica e imprenditoriale nei vari settori di riferimento.

Il "~~Leadership Council~~Advisory Board" predispone, entro novanta giorni dalla data di adozione del presente Statuto, una proposta di regolamento che definisce le modalità di composizione ordinaria e di funzionamento dell'~~"Leadership Council"~~Advisory Board".

ART. 17 - L'esercizio annuale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere redatto a norma di legge ed approvato dall'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso o, qualora determinate esigenze lo richiedano, entro sei mesi.

ART. 18 - Il Fondo Comune è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi annuali straordinari degli associati;
- b) dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- c) dalle sovvenzioni e dalle erogazioni, dai lasciti e dalle devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione ed accettati dal Presidente o, disgiuntamente, dal Tesoriere;
- d) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- e) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.

Alle spese necessarie al funzionamento ed alla gestione dell'Associazione e al raggiungimento degli scopi associativi, si provvede mediante prelevamenti dal Fondo Comune.

ART. 19 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i Libri Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti (ove nominati), nonché del Libro degli Associati. I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 20 - All'Associazione è vietato distribuire anche in nome indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 - In caso di suo scioglimento, da qualunque causa determinato, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad enti od Associazioni con finalità non lucrative, di utilità sociale, o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

ART. 22 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, del D.L.Vo 4 dicembre 1997 n.460, attuativo delle delega recata dall'art.3, commi 188 e 189 della L. 23 dicembre 1996 n.662, e loro successi ve modifiche ed integrazioni nonché dalla Legge 7 dicembre 2000 n.383.

ART. 23 - Ogni e qualsiasi controversia tra i soci sarà demandata al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.

L'arbitrato sarà irrituale, sarà reso in Roma e le determinazioni del Collegio Arbitrale deliberate secondo equità, vincoleranno le parti come se fosse loro diretto accordo.

Firmato Stefano Lucchini

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "C" all'atto in data 31-1-2020 n. 72982/14527 rep.

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE ROBERT F. KENNEDY FOUNDATION OF ITALY - ONLUS".

ART. 1 - E' costituita ai sensi del D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460, attuativo della delega recata dall'art. 3, commi 188 e 189 della L. 23 dicembre 1996 n.662 ed ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n.383, l'Associazione Culturale denominata

"ASSOCIAZIONE ROBERT F. KENNEDY FOUNDATION OF ITALY - ONLUS".

Essa è tenuta all'uso nella denominazione in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o, in alternativa, dell'acronimo "ONLUS".

L'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà inserire nella denominazione sociale il nome o la sigla di eventuali sponsor commerciali, ovvero abolire tali sigle in caso di cessazione del rapporto.

ART. 2 - L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, aperta a uomini e donne, di qualsiasi stirpe e popolo del mondo e non persegue scopo di lucro.

ART. 3 - La sede legale dell'Associazione è in Comune di Firenze, via Ghibellina n. 12/A. L'Associazione può istituire altri sedi, nonché delegazioni, sezioni, gruppi ed altra forma organizzativa periferica che possa essere considerata necessaria o utile al conseguimento degli scopi associativi in qualsiasi parte del mondo, con particolare focalizzazione nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, del Principato di Monaco e del Vaticano.

ART. 4 - La durata dell'Associazione è stabilita in anni trenta ed è prorogabile di altri trenta alla scadenza del termine originario.

ART. 5 - L'Associazione si propone di:

- promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, mostre fotografiche, attività di formazione e programmi educativi ivi compreso al personale scolastico, studi e convegni di rilevanza nazionale ed europea, nonché sviluppare rapporti di collaborazione con amministrazioni internazionali, europee, nazionali, regionali e locali, con università italiane ed estere, con altre istituzioni culturali, con enti e, in genere, organismi pubblici o privati, privati od esteri in materie con particolare rilievo alle problematiche della difesa dei diritti umani e civili, dello sviluppo sostenibile, della protezione dell'ambiente e della vita umana, in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per lo svolgimento delle attività suddette l'Associazione potrà:

- ricevere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;

- concludere accordi, protocolli e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;
- partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni aventi finalità compatibili.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

L'Associazione potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi, movimenti, o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio Comune, Provincia o Regione, nonché da Enti nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività; da enti pubblici e privati, ovvero persone fisiche, che comunque siano interessati allo sviluppo dell'attività dell'Associazione.

Dallo scopo della Associazione è esclusa ogni finalità politica e di lucro.

L'Associazione, nell'attuazione del proprio scopo, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può patrocinare iniziative in contrasto con esso.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali volte alla difesa dei diritti umani e civili, l'Associazione potrà altresì, nel rispetto della disciplina applicabile e del D.Lgs. 460/97, realizzare e/o gestire strutture per l'accoglienza e/o l'ospitalità nei confronti di soggetti perseguitati a causa del loro impegno per la difesa dei diritti umani e civili, nonché di attivisti nel campo della difesa dei diritti umani e civili.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

ART. 6 - L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche di qualsiasi nazionalità che presentino autentico interesse per gli scopi di cui all'articolo 5 del presente statuto e che chiedano di esserne ammessi per collaborare al raggiungimento degli scopi predetti.

Sono associati della Associazione:

- i Soci Fondatori;
- i Soci ordinari dell'Associazione;
- i Soci istituzionali dell'Associazione;

- i Soci Benemeriti dell'Associazione.

L'ammissione ad associato della Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'ammissione alla Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nella assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno concepito l'Associazione e hanno poi provveduto a redigere ed a firmare il suo atto costitutivo e la sua modifica in ONLUS, ovvero coloro che siano ammessi a tale qualifica previa delibera unanime di tutti i Soci Fondatori.

Sono Soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono alla Associazione e versano le rispettive quote associative nella misura deliberata dagli organi sociali.

Sono Soci Istituzionali gli Enti, le Fondazioni Bancarie, o altri soggetti pubblici e privati che sostengano con strutture, mezzi, know-how, relazioni o contributi le attività dell'Associazione e versano le rispettive quote associative nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche nella forma di contributi in natura.

Sono Soci Benemeriti gli Enti, Fondazioni bancarie, persone ai quali il Presidente o il Consiglio Direttivo concede tale qualifica perché hanno fattivamente contribuito con attività particolarmente meritevoli, ovvero con notevoli elargizioni in denaro o beni ad aiutare l'Associazione a raggiungere i suoi scopi.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione, salvo quanto espressamente previsto nel presente Statuto.

Ciascun associato in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione.

Ad ogni categoria di socio corrisponde una diversa quota associativa; il Consiglio di Amministrazione determina termini e condizioni per la determinazione dei Soci alle diverse categorie, nonché le quote annuali. Il Consiglio di Amministrazione può ulteriormente dettagliare con appositi regolamenti le diverse prerogative all'interno dell'Associazione di ogni categoria di soci.

Coloro che vogliono essere ammessi alla Associazione, devono presentare, con completa libertà di forme, una domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare e ad osservare lo Statuto ed i regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescritto, la stessa si ritiene respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio di Amministrazione non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può conferire a soggetti esterni all'Associazione, che aderiscono ai principi e ai progetti di quest'ultima e/o li sostengono e che ne facciano apposita richiesta, la qualifica di "Aderenti" della medesima Associazione. La qualifica di "Aderenti" non comporta la attribuzione di diritti nei confronti dell'Associazione, salvo il coinvolgimento nelle attività della stessa secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 - Si perde la qualità di Socio, qualunque sia la categoria di appartenenza, per dimissioni, morosità, o a seguito di espulsione.

Le dimissioni vanno comunicate, con libertà di forme, all'Associazione almeno un mese prima della chiusura dell'esercizio sociale. Qualora dette dimissioni non pervengano in termine, la qualità di Socio permarrà anche nell'esercizio successivo, con conseguente obbligo del Socio dimissionario di versare la quota annuale salvo contrario parere del Consiglio di Amministrazione.

La morosità si ha quando il Socio tenuto a pagamenti fosse in ritardo nel pagamento delle quote o dei contributi votati dall'Assemblea, ovvero di altri pagamenti dovuti all'Associazione.

L'espulsione si ha quando il Socio, con la sua condotta, lede l'onere e l'immagine dell'Associazione o comunque compie atti che turbano i rapporti associativi o siano d'ostacolo al perseguimento delle finalità associative.

In ogni caso è espulso il Socio che non osserva le norme dello Statuto o dei regolamenti o le delibere degli Organi Sociali.

La perdita della qualità di Socio, qualunque sia la categoria di appartenenza e la causa, deve essere pronunciata dal Presidente, sentito il previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione.

La perdita di qualifica di Socio, qualunque ne sia la categoria o la causa, non dà diritto a restituzioni o ripartizioni di alcun genere.

ART. 8 - Le quote di iscrizione all'Associazione vanno pagate una sola volta, all'atto dell'originaria adesione. Le quote associative annuali vanno pagate in una o più soluzioni, secondo i tempi e le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina altresì l'ammontare delle quote di iscrizione e di quelle associative differenziate per categorie di soci.

La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e per causa di morte e non è rivalutabile.

I contributi straordinari per attività specifiche sono votati dall'Assemblea.

ART. 9 - Costituiscono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) Presidente Onorario;
- 3) il Presidente;

- 4) il Tesoriere;
- 5) il Consiglio di Amministrazione;
- 6) i Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- 7) l'Advisory Board;

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo o del Presidente, e salvo comunque il diritto al rimborso delle spese documentabili sostenute.

Chiunque sia chiamato a ricoprire una carica sociale, anche se collegiale, deve essere Socio.

L'elezione degli Organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 - L'Assemblea è composta da tutti gli associati alla Associazione ed è l'Organo Sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea delibera sugli argomenti attinenti alla vita dell'Associazione proposti dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione; provvede alla nomina e alla revoca del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti; delibera sulle modifiche al presente statuto, approva regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, esposto nella sede dell'Associazione almeno sette giorni prima della data fissata.

L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente su richiesta di un quinto degli associati ovvero di almeno tre Soci Fondatori.

All'Assemblea potranno essere ammessi soltanto gli associati in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Ogni socio (purché maggiore di età in caso di persone fisiche) ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe per iscritto da associato ad associato ma non si possono rappresentare più di dieci associati per volta.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, che ne deve constatare la legale costituzione e disciplinarne la discussione. Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario, scelto dal Presidente, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le Assemblee in prima convocazione deliberano validamente con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli associati e del 51% dei Soci Fondatori, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei Soci Fondatori, in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti, qualunque ne sia il numero, e della maggioranza dei Soci Fondatori presenti, qualunque ne sia il numero.

La delibera di scioglimento dell'Associazione è adottata con i voti espressi dai tre quarti dei Membri presenti all'Assemblea, fermi restando i quorum costitutivi sopra previsti, nonché dai tre quarti dei Soci Fondatori, sentito il parere del Presidente.

ART. 11 - Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di venticinque membri. Ne fanno parte di diritto il Presidente ed il Tesoriere.

L'Assemblea degli associati nomina il Presidente e, nell'ambito delle liste dei candidati presentate dal Presidente, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è incaricato dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'amministrazione ed il conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa la redazione del bilancio preventivo e consuntivo secondo le leggi vigenti. Il Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste nel presente Statuto ma purché con il voto favorevole del Presidente, può delegare, nei limiti previsti dalla legge, parte dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad uno o più amministratori delegati. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire comitati scientifici o altri organi consultivi per supportare le attività dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

E' presieduto dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente o dal componente più anziano, secondo quanto disposto dai regolamenti interni.

Si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno tre membri del Consiglio. La convocazione viene fatta per iscritto o verbalmente, cinque giorni prima della data di riunione o tre in caso di urgenza.

Alle riunioni possono essere invitati eventuali esperti anche non Soci.

Il Consiglio si costituisce con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del facente funzioni.

Le riunioni del Consiglio vengono verbalizzate dalla persona scelta dal Presidente e incaricata a fungere da Segretario, trascritte sul Libro dei Verbali del Consiglio e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove

pure deve trovarsi il Segretario, che provveda alla stesura e sottoscrizione del verbale su apposito libro.

In caso di dimissioni, revoca o morte di due Consiglieri il Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Vice Presidente od il componente più anziano provvederà senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

ART. 12 – L'Associazione è rappresentata da un Presidente, al quale spettano altresì tutti i poteri di ordinaria amministrazione nonché quelli di straordinaria amministrazione eventualmente attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, e dai consiglieri delegati nell'ambito delle rispettive deleghe. Il Presidente è nominato dall'Assemblea degli associati, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente e i consiglieri decadranno dalle rispettive cariche se incorreranno nelle sanzioni previste dal quarto comma dell'articolo 7 del presente Statuto.

Il Presidente e, nell'ambito delle rispettive deleghe, i consiglieri delegati, hanno la rappresentanza dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio; hanno la facoltà di farsi rappresentare da singoli associati o dai collaboratori dell'Associazione e di delegare loro la firma per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-presidente, ove nominato, o dal Consigliere più anziano.

ART. 13 - Il Presidente Onorario è individuato nell'Atto Costitutivo e rappresenta la Associazione in tutte le manifestazioni pubbliche, convegni, riunioni di natura istituzionale ed esercita, attraverso la caratura morale della propria persona, il ruolo di coordinatore delle linee guida e degli indirizzi socio-politici dell'attività dei singoli associati nel quadro del disegno unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente Onorario non è individualmente investito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza dell'Associazione.

ART. 14 - Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del bilancio di esercizio redigendo un'idonea relazione contabile.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Tesoriere i suoi poteri sono esercitati dal membro più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - Qualora ciò sia ritenuto opportuno dai Soci, l'Assemblea nominerà un Collegio di Revisori o un Revisore dei Conti, cui siano affidate le funzioni di controllo del bilancio e gli altri compiti previsti dalle leggi vigenti. Nel caso di Collegio esso sarà composto da tre membri effettivi da due supplenti.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità, verificano il bilancio annuale ed assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica tre anni.

ART. 16 - L'Associazione si avvale della consulenza generale di un Advisory Board (Organo Consultivo) composto dai massimi studiosi italiani ed internazionali sulle attività di competenza dell'Associazione, individuati dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso nominati.

Il Presidente dell'Advisory Board, al fine di garantire la piena autonomia, è nominato dall'Advisory Board tra i propri membri con il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi, per la durata di due anni ed è rinnovabile.

L'Advisory Board fornisce pareri consultivi di natura scientifica a tutti gli organi dell'Associazione, in particolare con riferimento al programma di attività, al fine di assicurarne l'alto livello qualitativo.

L'Advisory Board è completamente autonomo nello svolgimento delle proprie attività. All'Advisory Board spetta il compito di garantire un costante collegamento fra le iniziative più accreditate ed autorevoli del mondo della cultura, dell'esperienza professionale, accademica e imprenditoriale nei vari settori di riferimento.

L'Advisory Board" predisporre, entro novanta giorni dalla data di adozione del presente Statuto, una proposta di regolamento che definisce le modalità di composizione ordinaria e di funzionamento dell'Advisory Board.

ART. 17 - L'esercizio annuale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere redatto a norma di legge ed approvato dall'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso o, qualora determinate esigenze lo richiedano, entro sei mesi.

ART. 18 - Il Fondo Comune è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi annuali straordinari degli associati;
- b) dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) dalle sovvenzioni e dalle erogazioni, dai lasciti e dalle devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione ed accettati dal Presidente o, disgiuntamente, dal Tesoriere;
- d) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- e) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.

Alle spese necessarie al funzionamento ed alla gestione dell'Associazione e al raggiungimento degli scopi associativi, si provvede mediante prelevamenti dal Fondo Comune.

ART. 19 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i Libri Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti (ove nominati), nonché del Libro degli

Associati. I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 20 - All'Associazione è vietato distribuire anche in nome indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 - In caso di suo scioglimento, da qualunque causa determinato, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad enti od Associazioni con finalità non lucrative, di utilità sociale, o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

ART. 22 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, del D.L.Vo 4 dicembre 1997 n.460, attuativo delle delega recata dall'art.3, commi 188 e 189 della L. 23 dicembre 1996 n.662, e loro successi ve modifiche ed integrazioni nonché dalla Legge 7 dicembre 2000 n.383.

ART. 23 - Ogni e qualsiasi controversia tra i soci sarà demandata al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.

L'arbitrato sarà irrituale, sarà reso in Roma e le determinazioni del Collegio Arbitrale deliberate secondo equità, vincoleranno le parti come se fosse loro diretto accordo.

Firmato Stefano Lucchini

Firmato Filippo Zabban

REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 24/02/2020 al n. 15791 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce